

ORDINANZA N. 12 del 31/03/2026

TEMPORANEA ISTITUZIONE DI CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA – VIA PIAVE SNC EX CASELLO FERROVIARIO – VIA G. MATTEOTTI N. 11 E 50 - VIA PER MORAZZONE N. 10, CAUSA OPERE DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI INTERVENTI SU RETI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta pervenuta il 30.03.2026 al prot. n. 2305 dall' Impresa De Giuliani S.r.l. con sede legale in viale Marconi n. 56 – 28021 Borgomanero (NO) – P.Iva 00540290038, intesa ad ottenere provvedimento viabilistico di circolazione a senso unico alternato e divieto di sosta con rimozione forzata sulle vie di seguito indicate: Via Piave snc ex casello ferroviario, Via G. Matteotti all'altezza del civico n. 50, Via G. Matteotti all'altezza del civico n. 11 e Via per Morazzone all'altezza del civico n. 10 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal giorno 08 al giorno 24 aprile 2026 per opere di ripristino del manto stradale a seguito di interventi su reti di acquedotto e fognatura;

PRESO ATTO del contratto in essere tra la predetta impresa e la società Alfa srl, con sede legale in via Bottini n. 5 – 21013 Gallarate (VA) – P.Iva 03481930125;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto saranno eseguiti dalla ditta SAIMP S.r.l. Con sede a Tradate (VA) in Via Cesare Beccaria n. 4 – P.Iva 00756750121;

RICHIAMATA la documentazione d'integrazione ed aggiornamento di cui prot. 2325 presentata in data 30.03.2026 intesa a posticipare il periodo di lavorazione;

DATO ATTO che i predetti lavori prevederanno l'occupazione di parte del sedime stradale con conseguente restringimento della carreggiata e limitazione della circolazione veicolare ad una sola corsia di marcia;

DATO ATTO altresì che le vie G. Matteotti e Via Morazzone (S.P. n. 20) risultano regolamentate a doppio senso di circolazione nonché interessate dal quotidiano transito del Trasporto Pubblico Locale;

VALUTATA la considerevole portata di traffico veicolare di una delle aree di circolazione in questione (Via Morazzone 10), spesso congestionate causa presenza limitrofa del P.L. ferroviario Km 13+744 RFI, dovranno essere previsti impianti semaforici, nonché almeno due movieri addetti alla viabilità, al fine di evitare congestionamenti del traffico, prestando particolare attenzione all'andamento di apertura/chiusura del suddetto passaggio a livello;

RAVVISATA la necessità, allo scopo di salvaguardare l'incolumità di persone e cose, nonché di consentire la regolare esecuzione delle suddette opere, di disporre la temporanea circolazione a senso unico alternato regolata da movieri ed il momentaneo divieto di sosta con rimozione forzata in Via Piave snc presso ex casello ferroviario, in Via G. Matteotti n. 50, in Via G. Matteotti n. 11 ed in Via Morazzone n.10;

RAVVISATA altresì la necessità di deviare la percorribilità del percorso dedicato all'utenza vulnerabile della strada sul lato opposto ai lavori in questione;

VISTI gli artt. 3, 5, 7, 21, 157, 158 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

LA TEMPORANEA ISTITUZIONE DI CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATA DA MOVIERI E/O IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE, IN VIA PIAVE SNC PRESSO EX CASELLO FERROVIARIO, IN VIA G. MATTEOTTI N. 50, IN VIA G. MATTEOTTI N. 11 E IN VIA MORAZZONE N.10 CON CONTESTUALE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, PER OPERE DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI INTERVENTI SU RETI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA DAL GIORNO 08.04.2026 AL GIORNO 24.04.2026 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 18,00 E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEI LAVORI.

In caso di cattive condizioni meteorologiche o problemi tecnici riportati dalla ditta esecutrice, i lavori di cui sopra potranno iniziare il primo giorno utile come la validità della presente ordinanza

- L'impresa esecutrice dei lavori, dovrà in ogni caso sempre garantire il transito dei mezzi di soccorso e di polizia se in servizio di emergenza e/o urgenti.
- L'impresa dovrà inoltre garantire, in tutta sicurezza, il transito ai pedoni in qualità di utenza vulnerabile della strada mediante percorso appositamente creato o deviato.
- L'impresa non dovrà in alcun caso impedire la libera circolazione di eventuali passi carrai ivi collocati.
- La presente Ordinanza verrà resa nota all'utenza mediante collocazione di apposita idonea segnaletica ad alta visibilità di "lavori in corso" - "inizio e fine cantiere" - "percorso dedicato ai pedoni – lato opposto" - "rallentamenti" - "senso unico alternato" - "divieto di sosta con rimozione".
- **Tali cartelli dovranno essere posizionati, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori e dovranno essere facilmente individuabili e comprensibili all'utenza.**

Il cantiere ed il personale addetto ai lavori, dovrà rispettare la normativa come stabilito dall'art.30 all'art. 43 del DPR n. 495/1992 e s.m.i. "*Regolamento d'attuazione del C.d.S.*".

Terminata la giornata lavorativa, il responsabile del cantiere dovrà provvedere alla messa in sicurezza della strada interessata dai lavori al fine di evitare pericoli a persone e/o cose.

Questa Amministrazione si ritiene pertanto sollevata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a causa di eventi non manifesti al momento del rilascio del presente provvedimento e declina altresì ogni responsabilità verso terzi.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da porre nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Tutte le Forze dell'Ordine, di cui all'art. 12 del vigente CdS, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Gazzada Schianno, 31/03/2026

Il Responsabile del Servizio

Sibilio Luca / InfoCamere S.C.p.A.
(Atto Sottoscritto Digitalmente)